



COMUNE di CURINGA

Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 60

del 06/05/2014

Oggetto : Gestione Imposta Unica Comunale - IUC- Direttive al Responsabile del Servizio.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **SEI** del mese di **MAGGIO**, alle ore 17,00, nella sala delle riunioni ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
PALLARIA	Ing.	Domenico Maria	Sindaco – Presidente	X	
MAIELLO	D.ssa	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
SERRATORE	Stud.Univ.	Barbara	Assessore	X	
FRIJIA	Per. Agrario	Giuseppe	Assessore	X	
MAIELLO	Geom.	Antonio	Assessore	X	
			Totale	5	

Partecipa alla presente seduta il Segretario Comunale **Dr. Paolo Lo Moro**

Assume la Presidenza l'Ing. Domenico Maria Pallaria, nella sua qualità di Sindaco e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE gli esercizi finanziari ultimi scorsi, compreso quello vigente, sono stati e sono caratterizzati da una serie di interventi normativi che hanno sensibilmente condizionato le regole della Finanza Locale, tanto da determinare, nel 2013, un continuo rinvio del termine di approvazione del Bilancio preventivo fino alla data limite del 30 novembre e, nel 2014, una proroga, allo stato, al 31 luglio 2014;

CHE le modifiche normative intervenute condizioneranno conseguentemente - ed in misura rilevante - anche la formazione del Bilancio preventivo 2014;

ATTESO CHE:

- con l'art.14, comma 35, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art.1 comma 387, della Legge 228/2012, è stato stabilito quanto segue: *“I comuni, in deroga all'art.52 del D.Lgs.15.12.1997, n.446, possono affidare, fino al 31.12.2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31.12.2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della Tarsu, della Tia 1 o della Tia2”*.
- con l'art.10, comma 2 ter, del D.L.n.35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 è stato stabilito quanto segue: *“Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera g ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013”*;
- con l'art.1, comma 610, della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), le parole di cui al predetto termine *“31.12.2013 “* sono state sostituite con le parole *“31 dicembre 2014”*;

RILEVATO CHE:

- con il comma 639, dell'art.1 dell'anzidetta Legge di stabilità (Legge n.147/2013) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), la quale si basa su due presupposti impositivi: uno, costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura ed al rispettivo valore; l'altro, collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
- la I.U.C. si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali - e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che è a carico dell'utilizzatore.
- con il comma 691 del predetto art.1 della Legge n. 147/2013 era stato stabilito quanto segue: *“I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione*

della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo”;

- il D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito nella Legge 02.05.2014, n. 68, ha sostituito il predetto comma 691 con il seguente: " *I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.*";
- in base alle richiamate disposizioni legislative, l'accertamento e la riscossione della tassa rifiuti (Tari) potrà essere svolta, senza che sia necessario per il comune indire una gara ad hoc, dai concessionari che nel 2013 hanno già svolto queste attività per Tarsu e Tia, essendo previsto espressamente che chi abbia gestito la tassa o tariffa rifiuti, possa continuare ad esercitare questa attività anche per la Tari;
- la norma, viceversa, nella sua stesura definitiva, non consente invece che le attività di accertamento e riscossione della TASI possano essere svolte dai concessionari che nel 2013 hanno già svolto queste attività per l'IMU;

CONSIDERATO CHE:

- giusto contratto d'appalto in data 15.12.2008 rep. N. 06/2008, registrato al n. 234 – serie I – in data 15.01.2009 presso l'Agenzia delle Entrate di Lamezia Terme, stipulato in esecuzione della delibera G.C. n. 143 del 06.11.2008, veniva disposta fino al 31.12.2015 in capo alla Società Melanide S.p.A. - con sede in Maida alla via Giacomo Matteotti - la proroga dei seguenti servizi a suo tempo affidati in concessione:
 - *formazione ruoli, bollettazione e gestione contenzioso TARSU e servizio idrico integrato;*
 - *accertamento, bollettazione e gestione del contenzioso per l'imposta comunale sugli immobili (ICI);*
 - *riscossione coattiva.*
- L'aggio contrattuale si riconduce al disposto di cui all'art. 17 del D. Lgs. N. 112 del 13 aprile 1999;
- ai sensi dell'art. 10 del citato contratto, redatto nella forma pubblico-amministrativa, alla Società di che trattasi veniva riconosciuto l'aggio sul volume lordo complessivo delle entrate riscosse in misura del:
 - 5,50% derivanti dalla gestione del servizio TARSU e del Servizio Idrico;
 - 4,50% dell'importo del ruolo ICI (per formazione ruolo) da corrispondere nella misura del 50% entro trenta giorni dall'approvazione del ruolo e del restante 50% entro quattro mesi dall'approvazione del ruolo medesimo, nonché del 3% sulla riscossione entro il bimestre successivo alla riscossione medesima;

Che la predetta Società negli anni 2012/2013 ha svolto altresì i servizi relativi all'IMU - Imposta Municipale Unica- istituita ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del Decreto

Legge 6 dicembre 2011 n.201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, con anticipazione in via sperimentale all'anno 2012, giusto atto di assenso del Responsabile dell'Area Finanziaria motivato dalla natura meramente sostitutiva del nuovo tributo rispetto all'ICI, nonché dall'opportunità di utilizzare, a fini IMU, la banca dati già in possesso della Società affidataria e dall'esigenza di evitare possibili contenziosi cagionati da un'eventuale interruzione del contratto in corso (in scadenza al 31/12/2015);

Che l'Ente, avvalendosi della facoltà di cui all'art.14, comma 35, del D.L.201/2011, come modificato dall'art.1 comma 387 lettera f) , della Legge 228/2012, ha assentito, altresì, alla predetta società di svolgere le attività di accertamento e di gestione anche con riferimento alla TARES agli stessi patti e condizioni di cui al contratto d'appalto rep. N. 06/2008;

VISTA la nota prot. n. 500 del 31 gennaio 2014, con la quale la Melanide S.p.A., con sede legale in Maida, chiede il mantenimento anche per la IUC della concessione del servizio a tutto il 31.12.2015 (data di scadenza del contratto in essere) sulla scorta delle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità n. 147/2013 e s.m.i.;

DATO ATTO che detta Società:

- è regolarmente iscritta all'Albo dei soggetti abilitati all'accertamento ed alla riscossione dei tributi locali presso il MEF, istituito ai sensi del D.M.289/2000, come da verifica effettuata sul sito web dello stesso Ministero;

- è regolarmente iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Catanzaro al n. 131732 REA, con capitale sociale di € 1.000.000,00 interamente versato, comeda verifica effettuata dall'Ufficio comunale;

CONSIDERATO CHE l'affidamento della gestione del nuovo tributo IUC alla Società Melanide S.P.A., permettendo all'Ente di avvalersi delle modalità organizzative già svolte da anni dalla predetta Ditta, appare rispondente all'esigenza di assicurare lo svolgimento tempestivo e nei termini più rapidi possibili degli adempimenti previsti dalla nuova normativa in materia di IUC e consente di salvaguardare l'interesse pubblico;

CHE, altresì, sarebbe antieconomico scegliere una nuova Ditta sia per le problematiche derivanti dal passaggio delle banche dati che per l'utilizzo di nuovi software da parte degli operatori che sarebbero costretti ad effettuare nuovi corsi di formazione con forte rallentamento dell'operatività degli uffici e conseguente danno all'utenza;

RILEVATO CHE, in esito a quanto sopra, avvalendosi della facoltà concessa dal comma 691 del predetto art.1 della Legge n. 147/2013 come modificato successivamente con legge del 2 maggio 2014 n.68, si ritiene opportuno affidare alla Società Melanide S.p.A. lo svolgimento delle attività di accertamento e di gestione della IUC con riferimento alla TARI in conformità alle condizioni generali di cui all'attuale contratto di concessione ed alla normativa vigente in materia;

CHE, del pari, si ritiene di consentire alla predetta Società la gestione dei servizi di supporto all'IMU fino alla scadenza naturale del contratto prevista per il 31/12/2015;

CHE, in funzione del carattere complesso ed articolato che caratterizza il nuovo tributo in vigore da questo stesso esercizio ed in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali, si ritiene, altresì, opportuno - stante l'impossibilità di gestire direttamente in modo

autonomo il nuovo tributo nelle sue diverse articolazioni - impartire direttive al Responsabile dell'Area Finanziaria per l'affidamento alla società Melanide S.p.A., con sede in Maida alla via Giacomo Matteotti, dei servizi di supporto e complementari alla riscossione ordinaria volontaria della IUC anche nella sua componente TASI;

PRECISATO CHE in ogni caso resterà ferma la titolarità in capo al Comune, ai suoi organi ed alla sua struttura, delle funzioni d'indirizzo, di programmazione, vigilanza e controllo;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile espresso dai Responsabili del Servizio ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- **le premesse** sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **di dare indirizzo** al responsabile dell'Area Finanziaria affinché si proceda, per i motivi espressi in narrativa, all'affidamento alla Società Melanide S.p.A, come in premessa generalizzata, delle attività di accertamento e di gestione della IUC , componente TARI;
- **Di dare atto** che il predetto affidamento avverrà nell'esercizio della facoltà concessa dal comma 691 del predetto art.1 della Legge n. 147/2013 come modificato successivamente con legge del 2 maggio 2014 n.68 che consente ai comuni di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto e in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";

Di dare indirizzo, altresì, al Responsabile Area Finanziaria affinché si consenta alla predetta Società la gestione dei servizi di supporto all'IMU fino alla scadenza naturale del contratto prevista per il 31/12/2015;

Di impartire, infine, direttive al Responsabile dell'Area Finanziaria per l'affidamento alla società Melanide S.p.A., con sede in Maida alla via Giacomo Matteotti, dei servizi di supporto e complementari alla riscossione ordinaria volontaria della IUC anche nella sua componente TASI;

Di incaricare l'ufficio comunale preposto di dare immediata attuazione alla presente.

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale dell'Ente.

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria.

Di rendere con separata votazione unanimemente favorevole la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs.18 agosto 2000, N.267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F. to : Ing. Domenico Maria Pallaria

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. to : Dr. Paolo Lo Moro

Relazione di pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente delibera viene affissa, a decorrere dalla data **odierna**, all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo n. 267/00 e che, contestualmente, gli estremi dell'atto sono stati trasmessi ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. L.vo n. 267/2000, con nota prot. n. **2252**.

Curinga, li **21/05/2014**

Il Segretario Comunale

F. to : Dr. Paolo Lo Moro

DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è divenuta eseguibile il **odierna** ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.L.vo n. 267/00.

Curinga, li **21/05/2014**

Il Segretario Comunale

F. to : Dr. Paolo Lo Moro

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E SI RILASCIA PER USO AMMINISTRATIVO D'UFFICIO.

Curinga, li

Il Segretario Comunale

Dr. Paolo Lo Moro